

Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità per il controllo automatico

di **Gianfranco Antico**

Seminario di specializzazione

Termini di notifica e di decadenza delle cartelle esattoriali

[Scopri di più](#)

Il **cd. controllo automatico della dichiarazione**, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell'Amministrazione finanziaria, può generare delle **comunicazioni di irregolarità**.

Tali **comunicazioni di irregolarità** sono inviate:

- **con raccomandata A/R** presso il domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione;
- tramite posta elettronica certificata (**Pec**), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC);
- attraverso il canale **Entratel**, all'intermediario che **ha inviato in via telematica la dichiarazione**.

Gli intermediari hanno l'obbligo di **informare tempestivamente i propri clienti** del ricevimento della comunicazione.

Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo **può regolarizzare** la propria posizione pagando, **entro un certo termine**, una sanzione ridotta, oltre **all'imposta oggetto della rettifica** e i relativi interessi.

Modalità e termini per la regolarizzazione

La
regolarizzazione
delle
comunicazioni



deve avvenire **entro 30 giorni** dal ricevimento della prima comunicazione. In caso di **avviso telematico all'intermediario** che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di **90 giorni dalla trasmissione dell'avviso**.

Pagamento



Dell'imposta dovuta, degli interessi e della **sanzione ridotta a 1/3** di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte (**10%**)

Se viene utilizzato il modello F24 "precompilato" allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione.

Se non viene utilizzato il modello F24 "precompilato":

- il **contribuente titolare di partita Iva** deve versare esclusivamente **in via telematica**;
- il **contribuente non titolare di partita Iva** può pagare anche con il modello **F24 cartaceo presso banca**, posta o agente della riscossione.

Il contribuente può rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità in un numero massimo 20 rate trimestrali di pari importo. La prima rata va versata **entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione** (90 giorni per gli avvisi telematici all'intermediario). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti **gli interessi**.

Se, invece, il contribuente non ritiene corretto l'esito del controllo può usufruire di una assistenza diversificata.

Assistenza

Ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati



Se l'Ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla **data di comunicazione della correzione da parte dell'Ufficio**. In questo caso, al contribuente viene consegnato un **nuovo modello di pagamento** con l'indicazione dell'importo rettificato. Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni) e in assenza del versamento richiesto, l'Ufficio intraprende il **procedimento ordinario di riscossione** per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena (iscrizione a ruolo).

Alle Sezioni di assistenza multicanale



telefonando ai numeri 800.90.96.96 (da telefono fisso - numero verde gratuito) o 0696668907 (da telefono cellulare - costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore).

I soggetti abilitati ai servizi telematici



Possono utilizzare direttamente **il servizio "Civis"**, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec).